

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 23-2390

Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, La Citta' metropolitana di Torino per la realizzazione di attivita' formative comuni.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che le amministrazioni pubbliche e, nella fattispecie, gli enti territoriali sono destinatarie di molteplici e costanti interventi di riforma in numerosi ambiti di attività e che nell'attuale contesto di generale riduzione di risorse che ha riguardato anche le attività formative attraverso vincoli di finanza pubblica risulta essenziale non disperdere il patrimonio relativo a metodologie formative basate su un modello di formazione continua;

dato atto che la formazione del personale costituisce una consolidata leva gestionale che può supportare i processi di cambiamento attraverso l'aggiornamento e l'accrescimento delle competenze delle risorse umane;

considerato che è interesse della regione favorire l'accrescimento del livello culturale e delle competenze del personale anche attivando modalità di cooperazione e collaborazione tra enti territoriali;

rilevato che la Regione Piemonte la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Torino, condividendo lo spirito di cooperazione tra istituzioni pubbliche, hanno manifestato interesse per la realizzazione di attività formative comuni rivolte al personale della Regione, della Città Metropolitana e del Comune;

visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

ritenuto che tale collaborazione tra Enti può essere proficuamente sviluppata sulla base di un Accordo quadro, il cui schema si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

dato atto che tale accordo è un atto di indirizzo per il rapporto di collaborazione tra Regione, Città Metropolitana e Comune in materia di formazione del personale degli stessi enti utilizzando le strutture in dotazione;

precisato che la collaborazione con gli Enti deve avvenire in coerenza con i piani formativi dei singoli enti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e senza oneri ulteriori nei rispettivi bilanci oltre quelli destinati alla formazione dei propri dipendenti;

considerato che, per l'anno di prima applicazione, la collaborazione avrà inizio con almeno due iniziative per il personale di area tecnica tenuto conto delle specifiche esperienze degli stessi enti, fermo restando la possibilità di sviluppo di iniziative su altre tematiche comuni;

ritenuto di dare mandato al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio di sottoscrivere il suddetto Accordo quadro;

informate la rappresentanza sindacale unitaria e le organizzazioni sindacali;

visto l'art. 15 della l. 241/1990 e s.m.i.;

visto l'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. 33/2013;

la Giunta regionale, unanime,
è

delibera

- Regione, Città Metropolitana e Comune di Torino, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante formale e sostanziale della stessa, per la realizzazione di attività di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Accordo-quadro tra formative comuni rivolte al personale della Regione, della Città Metropolitana e del Comune
- di dare mandato al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio di sottoscrivere il suddetto Accordo quadro;
- di dare atto che la collaborazione con gli Enti deve avvenire in coerenza con i piani formativi dei singoli enti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e senza oneri ulteriori nei rispettivi bilanci oltre quelli destinati alla formazione dei propri dipendenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett d) del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ACCORDO QUADRO TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI TORINO E LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Premesso che:

-le amministrazioni pubbliche e, nella fattispecie, gli enti territoriali sono destinatarie di molteplici e costanti interventi di riforma in numerosi ambiti di attività ;

-la formazione del personale costituisce una consolidata leva gestionale che può supportare i processi di cambiamento attraverso l'aggiornamento e l'accrescimento delle competenze delle risorse umane ;

- nell'attuale contesto di generale riduzione di risorse che ha riguardato anche le attività formative attraverso vincoli di finanza pubblica rivolti alle attività "esclusivamente di formazione" risulta essenziale non disperdere il patrimonio relativo a metodologie formative basate su un modello di formazione continua anche attivando modalità di collaborazione tra enti ;

- la Regione Piemonte (nel seguito, per brevità: Regione), la Città Metropolitana di Torino (nel seguito, per brevità: Città Metropolitana) ed il Comune di Torino (nel seguito, per brevità: Comune), condividendo lo spirito di cooperazione tra istituzioni pubbliche, hanno manifestato interesse per la realizzazione di attività formative comuni rivolte al personale della Regione, della Città Metropolitana e del Comune;

- la collaborazione con gli Enti può essere proficuamente sviluppata sulla base di un Accordo - quadro che preveda la realizzazione di progetti qualificati di formazione

- tra l'altro, l'Accordo si palesa quale strumento particolarmente idoneo ad evidenziare il rapporto istituzionale che viene ad instaurarsi tra i predetti Enti, per quanto concerne la formazione del personale interno, e comprova il significativo valore aggiunto che deriva alla detta formazione dal poter disporre, direttamente, attraverso la valorizzazione delle esperienze e professionalità maturate all'interno delle amministrazioni di una maggior contestualizzazione dell'aggiornamento

- la collaborazione con gli Enti deve avvenire in coerenza con i piani formativi dei singoli enti , nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e senza oneri ulteriori nei rispettivi bilanci oltre quelli destinati alla formazione dei propri dipendenti,

tutto ciò premesso,

tra:

la REGIONE PIEMONTE con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Giovanni LEPRI, che sottoscrive il presente Accordo quadro sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n. del..... che approva l'Accordo stesso,

e

la CITTA' METROPOLITANA di TORINO con sede legale in Torino, Via , codice fiscale , rappresentata dal Direttore dell'Area Risorse Umane Vincenzo COLETTA , che sottoscrive il presente Accordo quadro sulla base delle deliberazioni della.....n. del.... che approva l'Accordo stesso,

il COMUNE di TORINO con sede legale in Torino, , codice fiscale , rappresentata dal Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane EMILIO AGAGLIATI , che sottoscrive il presente Accordo quadro sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. del..... che approva l'Accordo stesso

nel seguito indicate congiuntamente, ove d'occorrenza, "le Parti",

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

Generalità e natura

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.

L'Accordo è un atto di indirizzo per il rapporto di collaborazione tra Regione, Città Metropolitana e Comune in materia di formazione del personale della Regione, della Città Metropolitana e del Comune.

Attraverso l'Accordo , le Parti si impegnano a organizzare e realizzare percorsi formativi su temi specifici e/o per figure professionali specifiche presenti all'interno di ogni Ente utilizzando le strutture in dotazione.

Art. 2

Oggetto

Le parti, nell'ambito della propria competenza istituzionale in materia di formazione ed aggiornamento professionale, concordano di attuare programmi di formazione a favore del personale dipendente della Regione, della Città Metropolitana e del Comune di cui all'art. 1 comma 3 anche tramite erogazione in e-learning.

Ogni anno si prevede la realizzazione per il personale dei 3 enti di almeno n.4 iniziative formative . Per l'anno di prima applicazione dell'Accordo, si realizzeranno almeno 2 iniziative per il personale di area tecnica. Argomenti, durata, sede di svolgimento e modalità di partecipazione dei dipendenti saranno successivamente concordati tra le parti nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 del presente accordo .

Altri interventi formativi, su tematiche di comune interesse, potranno essere concordati tra le parti durante l'arco temporale di validità del presente Accordo, man mano che altre esigenze formative verranno evidenziate.

Art. 3

Modalità di attuazione

Le Parti, previa individuazione di aree di comune interesse, definiranno le modalità di svolgimento delle attività formative, tramite accordi attuativi dei singoli progetti, i quali specificheranno l'Ente organizzatore e/o gli apporti dei singoli enti, gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le figure professionali destinatarie del progetto formativo e i docenti/relatori. Tali dati potranno essere comunicati agli ordini professionali interessati al fine del rilascio di crediti formativi.

L'attuazione del presente Accordo spetta ai dirigenti responsabili della Formazione dei dipendenti di ciascun ente.

Art. 4

Norme antinfortunistiche

Ciascuna delle parti è responsabile dell'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche e di tutte le altre norme inerenti l'espletamento delle attività di propria competenza di cui trattasi.

Art. 5

Obbligo di riservatezza – Trasparenza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo quadro e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo quadro.

Tutti i dati non riferibili a persone fisiche relativi ai servizi formativi sono trasparenti. La valutazione dei docenti e gli esiti delle verifiche di apprendimento dei discenti sono oggetto di comunicazione riservata tra le Parti e non sono divulgabili.

Art. 6

Privacy

Le parti provvedono al trattamento, e se necessario, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo quadro nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali e s.m.i..

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo quadro.

Art.7

Oneri finanziari

Il presente accordo quadro non comporta oneri nei rispettivi bilanci delle Parti ulteriori rispetto a quelli destinati alla formazione dei propri dipendenti.

Art.8

Durata - Disdetta

Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta data dalle parti con preavviso di 6 mesi prima della scadenza.

Art.9

Registrazione dell'Accordo

Il presente Accordo sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Torino,

Il Direttore della Direzione
Risorse Finanziarie e
Patrimonio
della Regione Piemonte

Dr. Giovanni LEPRI

Il Direttore della Area Risorse
Umane della Città
Metropolitana di Torino

Dr. Vincenzo COLLETTA

Il Direttore della Direzione
Centrale Risorse Umane
del Comune di Torino

Dr. Emilio AGAGLIATI